

Decreto Rettore

Istituzione del Centro comune di servizi denominato “Teaching and Learning Center” TLC-UNICAL

Il Rettore

VISTA la legge 10 gennaio 2010, n. 240;

RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo, e in particolare l’art. 3.1, comma 3, che *Per l’erogazione di servizi di supporto all’intera collettività universitaria, ivi comprese le manifestazioni promosse dal Centro Residenziale, sono istituiti i Centri Comuni di Servizio;*

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo, e, in particolare, gli articoli 69, 70 e 71;

RICHIAMATO il Piano Strategico 2026–2031, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 18 febbraio 2026, e, in particolare, l’obiettivo F.1.4 che prevede di “Innovare le metodologie per la didattica”, nonché la *“creazione del Teaching and Learning Centre, struttura di riferimento per la formazione docenti, la cui struttura organizzativa sarà definita per avviarne tempestivamente le attività, prevedendo anche un quadro di incentivi alla sperimentazione di metodologie didattiche innovative”;*

RAVVISATA l’opportunità di istituire nell’Ateneo un Centro comune di servizio a carattere multidisciplinare, finalizzato a sostenere in modo organico e continuativo le politiche di innovazione didattica e formazione, a rafforzare il supporto ai Dipartimenti e ai singoli docenti nei processi di progettazione, sperimentazione e miglioramento delle pratiche didattiche, a consolidare e sviluppare in forma integrata le attività di formazione iniziale e in servizio degli insegnanti, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche e con le strutture di Ateneo già operanti in tale ambito;

CONSIDERATA l’opportunità che il medesimo Centro, in risposta ai bisogni di aggiornamento e riqualificazione provenienti dalla società e dal mondo del lavoro, sia dedicato altresì a sviluppare in modo organico l’apprendimento permanente e la formazione continua;

RICHIAMATO il parere favorevole in merito all’istituzione del Centro comune di servizi denominato “Teaching and Learning Center” TLC-UNICAL espresso dal Senato Accademico nell’adunanza del 30 aprile 2026;

CONSIDERATO che il Senato accademico, nella medesima adunanza di cui sopra, ha altresì approvato il testo del relativo regolamento di funzionamento del “Teaching and Learning Center” TLC-UNICAL;

RICHIAMATA la delibera del 7 maggio 2026 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta di istituzione del Centro comune di servizi denominato “Teaching and Learning Center” TLC-UNICAL e ha altresì espresso parere favorevole sul testo del relativo regolamento di funzionamento;

DECRETA

Art. 1 - A decorrere dal 1° luglio 2026, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 70 del Regolamento di Ateneo, è attivato il Centro comune di servizio “Teaching and Learning Center”, per brevità “TLC-UNICAL”.

Art. 2 - Gli organi di gestione del TLC UNICAL sono:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato tecnico-scientifico (CTS);
- c) il Responsabile Amministrativo.

Art. 3 - Il TLC UNICAL ha sede presso il Cubo 7-11/b, lato sud, locali piano terra e primo piano.

Art. 4 - Con decreto del direttore generale sarà definita la dotazione di personale tecnico-amministrativo assegnato al TLC UNICAL.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Art. 5 - È emanato il “Regolamento di funzionamento del *Teaching and Learning Center*”, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il testo del Regolamento in questione entra in vigore il 1° luglio 2026.

Art. 6 - Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento cessano di avere efficacia il decreto rettorale 8 ottobre 2025, n. 1226 e il decreto rettorale 5 maggio 2022, n. 662.

Il Rettore
Gianluigi Greco

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

Allegato

Regolamento di Funzionamento del “Teaching and Learning Center”

Art. 1 – Denominazione, natura e sede

1. Il “Teaching and Learning Center” TLC-UNICAL (nel seguito per brevità “Centro”) è un centro comune di servizio, istituito ai sensi dell’art. 3.1, co. 3, dello Statuto e nel rispetto degli artt. 69, 70 e 71 del Regolamento di Ateneo. Il Centro è una struttura di Ateneo a carattere multidisciplinare.
2. Il Centro opera in coerenza con le finalità istituzionali dell’Ateneo e nel rispetto della normativa vigente, contribuendo allo sviluppo e al miglioramento continuo della qualità della didattica, allo sviluppo professionale dei docenti (Faculty development), alla formazione degli insegnanti e alla promozione dell’apprendimento permanente.

Art. 2 – Finalità

1. Il Centro fornisce supporto ai Dipartimenti e alle varie tipologie di Scuole in ambito accademico, nonché a singoli o gruppi di docenti e ricercatori per attività finalizzate al miglioramento e all’innovazione della didattica nonché allo sviluppo della professionalità docente.
2. Il Centro promuove, organizza ed eroga iniziative finalizzate alla formazione continua degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado (anche in collaborazione con le articolazioni territoriali del Ministero dell’Istruzione e del Merito), nonché iniziative di supporto alla formazione iniziale degli insegnanti, d’intesa con le strutture di Ateneo a questa preposte.
3. In particolare, il Centro:
 - a) sostiene l’innovazione e la qualificazione della didattica universitaria, anche mediante la promozione di metodologie attive e approcci basati su evidenze;
 - b) sostiene il Faculty Development;
 - c) supporta, anche mediante attività di consulenza, il Centro Multidisciplinare per la Formazione degli Insegnanti istituito ai sensi del DPCM 04.08.2023;
 - d) progetta e realizza percorsi di aggiornamento degli insegnanti in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado in una prospettiva di apprendimento permanente e sviluppo professionale;
 - e) promuove e partecipa ad azioni di ricognizione sul territorio regionale, d’intesa con l’USR Calabria, al fine di individuare i bisogni formativi degli insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - f) promuove e favorisce l’accesso all’istruzione universitaria di persone private o limitate della libertà personale per provvedimento dell’autorità giudiziaria, mediante attività di consulenza e supporto al Polo universitario penitenziario;
 - g) promuove equità, inclusione e pari opportunità nell’accesso ai percorsi di studio;
 - h) sostiene lo sviluppo, la diffusione e l’uso consapevole delle tecnologie digitali, inclusa l’intelligenza artificiale, nella didattica;
 - i) sostiene l’analisi e il miglioramento dei processi di insegnamento e apprendimento mediante strumenti di learning analytics;
 - j) fornisce consulenza per la sperimentazione di metodologie didattiche innovative;
 - k) realizza ricerche per rilevare e documentare buone pratiche didattiche con l’obiettivo di favorirne la condivisione e la discussione;
 - l) mette a disposizione della comunità universitaria un repertorio di ricerche e strumenti didattici;
 - m) promuove la costruzione e la partecipazione a reti di ricerca nazionale e internazionale sui temi della didattica universitaria e di quella scolastica.

Art. 3 – Attività

1. Il Centro svolge, in particolare, le seguenti attività:
 - a) progettazione, sperimentazione e diffusione di metodologie didattiche innovative;
 - b) progettazione e realizzazione di iniziative di supporto al Faculty development;

- c) progettazione e realizzazione di percorsi di sviluppo professionale degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, inclusi i corsi abilitanti specifici (ad esempio, i percorsi di specializzazione sul sostegno);
- d) progettazione e realizzazione di iniziative di apprendimento permanente e formazione continua, anche in collaborazione con ordini e collegi professionali, comprensive del rilascio di micro-credential, anche mediante Open Badge, finalizzate alla certificazione e valorizzazione delle competenze acquisite;
- e) sviluppo e implementazione di ambienti e strumenti digitali per la didattica, inclusi sistemi basati su intelligenza artificiale;
- f) raccolta e analisi di dati sui processi di apprendimento;
- g) attuazione di iniziative volte alla riduzione del divario di genere (e più in generale alla promozione di equità e inclusione) nei diversi ambiti disciplinari;
- h) sviluppo di attività nell'ambito del Polo Universitario Penitenziario;
- i) promozione di collaborazioni con istituzioni scolastiche, enti pubblici e privati e reti nazionali e internazionali.

Art. 4 – Organi

- 2. Sono organi del Centro:
 - a) il Presidente;
 - b) il Comitato tecnico-scientifico (CTS);
 - c) il Responsabile amministrativo.
- 3. In relazione all'innovazione didattica e all'apprendimento permanente, il CTS si avvale del supporto di un Collegio Interdipartimentale per l'Innovazione Didattica e l'Apprendimento permanente all'uopo costituito dal Rettore.

Art. 5 – Presidente

- 1. Il Presidente, nominato dal Rettore tra i professori di ruolo dell'Ateneo, è eletto dal Comitato tecnico scientifico tra i suoi membri nella riunione di insediamento convocata e presieduta dal decano.
- 2. Il mandato ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
- 3. Il Presidente:
 - rappresenta il Centro;
 - assicura il coordinamento generale delle attività;
 - convoca e presiede il Comitato tecnico-scientifico;
 - sovrintende all'attuazione delle deliberazioni degli organi del Centro;
 - predispone, coadiuvato dal Responsabile amministrativo del Centro, entro la fine di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte dal Centro stesso, indicando i risultati conseguiti. Nello stesso rapporto sono descritte le attività previste per l'anno successivo, con indicazione degli obiettivi che si prevede di conseguire;
 - cura i rapporti con gli organi di governo dell'Ateneo e con soggetti esterni.

Art. 6 – Comitato tecnico-scientifico

- 1. Il Comitato tecnico-scientifico è composto da cinque docenti di ruolo dell'Ateneo, nominati dal Rettore con proprio decreto, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, dal Responsabile amministrativo del Centro e da un rappresentante del personale afferente al Centro.
- 2. Il mandato dei componenti del Comitato tecnico-scientifico ha durata triennale ed è rinnovabile.
- 3. Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo di indirizzo e programmazione del Centro:
 - a) elegge il Presidente;
 - b) definisce il piano delle attività del Centro;

- c) monitora l'attuazione delle iniziative;
- d) propone al Presidente l'attivazione di convenzioni e la partecipazione a progetti.
- e) promuove e coordina le attività del Polo penitenziario Universitario (PuP);
- f) con il supporto del Collegio interdipartimentale per l'innovazione didattica e l'apprendimento permanente, predispone progetti e individua modalità di sperimentazione e di diffusione di metodologie didattiche innovative, promuove inoltre iniziative di apprendimento permanente.

Art. 7 – Responsabile amministrativo

1. Il Responsabile amministrativo è nominato dal Direttore Generale, su proposta del Presidente del Centro, tra i dipendenti in possesso di adeguati requisiti. L'incarico di Responsabile amministrativo ha durata triennale ed è rinnovabile. Il Responsabile amministrativo cura la gestione organizzativa, tecnica e amministrativa del Centro, ne ha in consegna i beni mobili e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante delle riunioni del CTS.

Art. 8 – Modalità di elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo

1. In prima applicazione, ai fini della costituzione dell'organo, il Decano antecedentemente alla riunione di insediamento del CTS e con 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data prefissata, convoca l'assemblea del personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro per procedere all'elezione del loro rappresentante. La convocazione è inviata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale di ogni dipendente interessato. Nel corso dell'assemblea gli interessati propongono la propria candidatura e di seguito si procede alla votazione. Il Seggio è composto da due dipendenti che non intendono candidarsi, il più anziano svolge le funzioni di Presidente.
2. Ai fini del rinnovo della rappresentanza, le elezioni sono indette dal Decano nel mese antecedente la scadenza del mandato del rappresentante. Le votazioni si svolgono con le modalità di cui al comma 1.
3. L'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro.
4. Risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
5. Il rappresentante eletto viene nominato dal Direttore Generale ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta.
6. L'inizio del mandato del rappresentante eletto coincide con la data di decorrenza prevista nel provvedimento di nomina.
7. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione dell'eletto mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari candidati. Qualora la lista dei candidati non eletti sia esaurita, il Presidente indice elezioni suppletive entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza. Il componente subentrante dura in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto.

Art. 9 – Risorse

1. Per il proprio funzionamento, il Centro si avvale di personale ad esso assegnato e dei locali e delle attrezzature in dotazione.

Art. 10 – Gestione contabile

1. Il Centro ha autonomia gestionale nei limiti di quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità.
2. Sino all'adeguamento del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità, il Centro agisce quale struttura di servizio ai sensi dell'articolo 15 del vigente regolamento.

Art. 11 – Collaborazioni esterne.

1. Il Centro, nell'ambito delle proprie finalità, propone la stipula di contratti e convenzioni con Enti e organismi pubblici e privati, in base a quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità e nel rispetto della legislazione vigente in materia. Può inoltre stipulare contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi, nel rispetto del vigente Regolamento sulla disciplina delle attività per conto di terzi e delle attività assimilate.

Art. 12 – Entrata in vigore modifiche e disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento, approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo Ufficiale dell'Ateneo.
2. Ogni successiva modifica, su proposta o previo parere del Comitato tecnico-scientifico del Centro, è approvata secondo il medesimo iter.
3. Tutte le cariche, professioni, titoli inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa di riferimento nonché a quella di Ateneo.

ALLEGATO

Art. 1 – Articolazione del Centro

1. Il Centro, in ragione del carattere multidisciplinare che lo contraddistingue, si articola nelle seguenti sezioni funzionali:
 - a) formazione insegnanti;
 - b) innovazione della didattica universitaria;
 - c) apprendimento permanente e formazione continua;
 - d) Polo Universitario Penitenziario (PUP).
2. Le sezioni funzionali operano in modo coordinato e integrato e supportano, con pareri e proposte, il Comitato tecnico scientifico del Centro nello svolgimento dei relativi compiti
3. Ciascuna sezione funzionale è coordinata da un docente di ruolo, individuato come segue:
 - a) Per la sezione “Formazione insegnanti”: il Coordinatore del “Centro multidisciplinare per la formazione degli insegnanti”;
 - b) Per la sezione “Innovazione della didattica universitaria”: un docente di ruolo eletto dal Comitato tecnico scientifico del Centro, all’interno dei propri membri;
 - c) Per la sezione “Apprendimento permanente e formazione continua”: un docente di ruolo eletto dal Comitato tecnico scientifico del Centro, all’interno dei propri membri, diverso da quello di cui alla lettera b);
 - d) Per la sezione PUP: il responsabile della struttura di coordinamento del PUP.

Art. 2 – Collegio interdipartimentale per l’Innovazione Didattica e l’Apprendimento permanente

1. Come previsto dall’art. 4 del presente regolamento, per la realizzazione delle finalità relative all’innovazione didattica e all’apprendimento permanente, il Comitato tecnico scientifico del Centro si avvale del supporto di un Collegio Interdipartimentale per l’Innovazione Didattica e l’Apprendimento permanente costituito dal Rettore.
2. Il Collegio interdipartimentale per l’Innovazione Didattica e l’Apprendimento permanente è composto da un numero di docenti pari al numero dei dipartimenti dell’Ateneo e dal Delegato del Rettore competente per le materie del Centro, che lo presiede.
3. I componenti diversi dal Delegato del Rettore sono designati dai singoli Dipartimenti tra i professori di ruolo e i ricercatori in possesso di documentata competenza metodologica e scientifica nell’ambito delle attività di Faculty development e/o di apprendimento permanente.
4. Il mandato dei componenti elettivi del Collegio ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
5. Il Collegio:
 - a) contribuisce alla definizione degli indirizzi strategici del Centro negli ambiti di propria pertinenza;
 - b) favorisce il raccordo con i Dipartimenti;
 - c) esprime pareri sulle attività e sui programmi del Centro;
 - d) cura la validazione scientifica delle micro-credential e degli Open Badge rilasciati dal Centro, garantendone la qualità, la coerenza con gli standard accademici e la riconoscibilità nei contesti nazionali e internazionali.